

Regolamento Regionale 15 gennaio 2019 n. 1

relativo a
"Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo"

Supplemento ordinario n. 1 al "Bollettino Ufficiale" – Serie Generale n. 4 del 23 gennaio 2019

F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti

- **Quesito n. 1: Riferimento Art. 9 par. 5 lettera a) R.R. n. 1/2019**

Piazzole per agricampeggio

a) posizionamento nelle piazzole per agricampeggio di case mobili

- **Vista la legge regionale n. 12 del 9.4.2015, TITOLO VIII, art. 138, comma 4, lettera a) :**

sono considerate attività agrituristiche : dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori

- **Visto Che l'art. 141 (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori) comma 2, prevede la possibilità di realizzare un'area attrezzata- fino ad un numero massimo di n. 6 piazzole - qualora i fabbricati rurali a disposizione dell'imprenditore agricolo non raggiungano il numero massimo di posti letto consentito dalla struttura dell'azienda**

- **Visto che l'art. 141 (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori), comma 4 , ai fini dei requisiti igienici, fa riferimento alla TABELLA G della legge regionale n. 13/2013 relativa ai campeggi ad una stella:**

- la quale prevede , tra le altre..... di munire le piazzole di impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrato, impianto di rete fognaria con allacciamento alla fognatura civica o impianto di depurazione...etc.etc
- Che quindi prescrive che le piazzole siano dotate di impianti interrati a servizio della piazzola
- che precisa infatti che le altre installazioni igienico sanitarie di uso comune (bagni, docce lavabi etc ,) siano da considerarsi al netto di quelle delle piazzole.

- **Visto che la Legge Regionale n.8 del 10.7.2017 (legislazione turistica regionale) all'art. 29 – Esercizi ricettivi all'aria aperta lettera a) Campeggi precisa al comma 3 che nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che al comma 7, secondo capoverso per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo , facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili**

- Visto che nella delibera della Giunta Regionale del 2.8.2019 n. 892 avente ad oggetto : Proposta di Regolamento "Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale n. 12/2015 concernenti disposizioni in materia di agriturismo"

nella RELAZIONE si definisce :

- Per le attività di alloggio il regolamento prevede alloggio in edifici e in spazi aperti e fa espresso rinvio , nel primo caso (alloggio) alle modalità ed ai limiti delle country house (turismo extralberghiero) e nel secondo caso (Spazi Aperti) alle modalità ed ai limiti dei campeggi convenzionali classificati ad una stella

- che nella Proposta di Regolamento

- ART 3- Modalità operative per l'esercizio delle attività agrituristiche l'attività di ospitalità consiste nella fornitura del pernottamento
- lettera b) in spazi aperti opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta di tende, roulottes e autocaravan, o mediante l'installazione di strutture rimovibili in linea con le nuove tendenze di mercato (es. glamping) con eventuale somministrazione della prima colazione.

- **Visto che il Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 2019 disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della L.R. 12/2015 prevede, sempre all'art. 2 lettera b), che la fornitura del servizio di pernottamento possa essere organizzato in spazi aperti opportunamente strutturati in piazzole, predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan, o attrezzate con strutture leggere rimovibili.**

- Visto che il recente Dm 2 marzo 2018 prevede che L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti e le strutture temporanee rientrano nelle opere realizzabili in edilizia libera. Lo chiarisce il [Glossario unico per le opere di edilizia libera](#) (DM 2 marzo 2018) che ha specificato le condizioni che permettono ai manufatti leggeri per il turismo di rientrare negli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Prefabbricati e case mobili: per le attività ricettive sono edilizia libera

Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes, campers, **case mobili**, imbarcazioni e assimilati.

In linea con questo orientamento la Regione Puglia ha recentemente semplificato la realizzazione di **case mobili, tende e lodge tents per i turisti**, considerando attività di edilizia libera queste strutture ricettive leggere e consentendo di costruirle senza alcun titolo abilitativo.

Ciò premesso,

Vista la normativa sopra riportata, che prevede la possibilità per l'azienda agricola di predisporre per il pernottamento n. 6 piazzole di massimo 40 mq e dunque di svolgere attività di agriturismo, se è possibile posizionare all'interno della piazzola, che deve avere i requisiti di cui all'allegato G LR 13/2013, con allacci interrati alla rete idrica, fognaria ed elettrica, una casa mobile (su ruote ed in quanto tale removibile) così come normata dalla Legge Regionale 10.7.2017 n. 8 Capi IV, Art. 29 punto 3 e 7 .

Ciò in quanto sia la relazione che il regolamento di preadozione n.892 del 2.8.2018 , prevedono la possibilità di installazione di strutture removibili (tipo glamping), poi trasfusi nell'attuale regolamento n. 1 /2019 art. 2 lettera b) - in possibilità di attrezzare le piazzole con strutture leggere removibili. (alias case mobili)

Risposta: la lettera b) dell'art. 2 del Regolamento n. 1/2019 prevede la possibilità di svolgere tale attività "in spazi aperti, opportunamente attrezzati in piazzole predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan o attrezzate, da parte dell'imprenditore agricolo con strutture leggere removibili". Pertanto il comune competente per territorio dovrà accertare che la struttura sia tecnicamente removibile trattandosi di un manufatto che ha un certo ingombro e che la stessa sia conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente.

- **Quesito n. 2: Riferimento Art. 139 comma 5 l.r 12/2015**

Edifici per l'attività agrituristica

a) *Si chiede di avere un chiarimento alla definizione di edifici riportata nell'art 139 comma 5.*

Nel caso di specie un fabbricato composto da due unità abitative sovrapposte (piano terra e piano primo) di proprietà differenti possono esercitare in un piano l'attività agrituristica e in un'altro altra attività ricettiva?

Risposta: No. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

- **Quesito n. 3: Riferimento Art. 3 comma 4 R.R. n. 1/2019**

a) *Come anticipato nel nostro colloquio stiamo verificando la fattibilità della costituzione di una cooperativa agricola volta ad associare circa 30 produttori, allevatori, agricoltori interessati a conferire i loro prodotti di origine certificata Umbra, e circa 25 agriturismi, utenti di tali prodotti commercializzati dalla cooperativa.*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Sono pertanto cooperative agricole sia le cooperative di allevamento che quelle che svolgono attività di manipolazione, lavorazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, purché l'attività venga prevalentemente svolta con i conferimenti dei soci.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2019, n. 1, ... "sono considerati prodotti propri, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 140, comma 4, lettera a) della l.r.

12/2015, i prodotti aziendali forniti dalle imprese agricole locali con le quali l'imprenditore agrituristico ha sottoscritto gli accordi di cui al comma 3".

Si ritiene quindi che, gli acquisiti di prodotti dalla cooperativa possono essere considerati come prodotti propri per gli agriturismi stessi, si ritiene inoltre, che l'accordo triennale di cui all'art. 3 del comma 3 del R.G. 1/2019, possa essere ricompreso nel regolamento interno della cooperativa redatto ai sensi dell'art. 2521 del c.c. e sottoscritto all'atto dell'ingresso del nuovo socio in qualità di Agriturismo.

Per quanto riguarda il rispetto del requisito della filiera corta e quindi per garantire la produzione locale possono essere riportati specifici requisiti di ammissione nello statuto volti a regolare l'ingresso di nuovi soci in qualità di imprenditori agricoli conferitori.

Risposta: Con riferimento al quesito trasmesso con vostra mail, a seguito di approfondimenti svolti con l'ufficio affari giuridici della Regione, si ritiene condivisibile quanto esposto nella stessa a condizione che gli associati della cooperativa siano imprenditori agricoli così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile.

Ai fini del riconoscimento della cooperativa come "imprenditore agricolo" è necessario che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 2135 del c.c. e dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228:

- I soci della cooperativa devono essere imprenditori agricoli
- la cooperativa, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del c.c., deve utilizzare prevalentemente prodotti dei soci.

• **Quesito n. 4: Riferimento Norme igienico sanitarie R.R. n. 1/2019**

a) Buonasera, sono Elmiro Danielli della Comunità Montana Valnerina, nell'ambito dell'applicazione della normativa riguardante le attività agrituristiche ci troviamo a chiederle un parere, in merito ad una richiesta di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici (Spagnoli Emanuela di Montefranco), per un'attività di somministrazione pasti da attivarsi in un locale già adibito ed utilizzato come fattoria didattica.

Si chiede cortesemente se tale connubio è previsto dalla normativa e pertanto autorizzabile.

Risposta: E' possibile abilitare nell'albo degli operatori agrituristici il locale in argomento già abilitato per attività di fattoria didattica anche per fini agrituristiche ed in particolare nel caso specifico per un'attività di somministrazione pasti, a condizione che siano rispettati, ai fini dell'esercizio, i requisiti igienico sanitari così come individuati nel Regolamento Regionale n. 1/2019 per i locali adibiti a somministrazione pasti.